



BANDO PUBBLICO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 del 06.08.1999 e REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 del 20.09.2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

Visto l'art. 95 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Vista la Legge 15.03.1997 n. 59 di delega al Governo della Repubblica per il conferimento di funzioni amministrative alle Regioni ed agli Enti locali;

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 di attuazione del capo I° della Legge n. 59/97;

Vista la Legge Regionale n. 12 del 06.08.1999 e s.m.i. con la quale sono state disciplinate le funzioni amministrative, regionali e locali, in materia di edilizia residenziale pubblica;

Visto l'art. 50 comma 2/bis, della L.R. 27/06 che fissa il limite di reddito annuo complessivo per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa;

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 e s.m.i. con il quale sono stati dettati i principi generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di e.r.p. destinata all'assistenza abitativa;

Visto l'art. 1 del suddetto Regolamento che demanda ai Comuni l'indizione dei Bandi generali per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p. costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 2 del richiamato Regolamento che, ai fini della formazione della graduatoria, elenca le condizioni cui l'Amministrazione Comunale deve conferire un ordine di priorità;

Visto l'art. 40, comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. d), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 "*modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*";

Visto l'art. 29 comma 3/bis del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 come modificato dal D.Lgs. 21.02.2014 n. 18, inerente il riconoscimento della condizione di "*Beneficiario di protezione internazionale*" (Status Rifugiato o Status Protezione Sussidiaria);

Visto il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

Visto l'art. 15 della Legge n. 183/2011;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14/2011 recante "*adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183*";

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 218 del 13.11.2014 di approvazione criteri per l'assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P. destinata all'assistenza abitativa.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.1539 del 27.11.2014 di approvazione del Bando e dello schema di domanda.

RENDE NOTO

che ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui all'art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/99, che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Rieti, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

DISCIPLINA DEL BANDO

Art. 1 **(Finalità del Bando)**

Il presente bando ha per oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa e la definizione dell'ordine di priorità nell'assegnazione degli stessi.

Art. 2 **(Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)**

Per la partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa, di cui all'art. 1, gli interessati debbono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati, previsti dall'art. 11 della L.R. n. 12/1999 e s.m.i., alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali:

- a) cittadinanza italiana oppure di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ovvero sia beneficiario di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria);
- b) residenza anagrafica oppure attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Rieti, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione in un solo Comune indicata mediante dichiarazione, certificata dalla rappresentanza consolare da allegare a pena di inammissibilità alla domanda di concorso;
- c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel Comune di residenza, ove diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a quello stabilito dall'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000 e s.m.i.;
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio sia divenuto inutilizzabile, sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno, sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio e suscettibile di aggiornamento biennale con deliberazione del Consiglio Regionale, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e s.m.i. con la diminuzione, per i familiari a carico, stabilita dall'art. 50 della L.R. 27/2006, vigente alla data di pubblicazione del presente bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non avere occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;

I requisiti previsti debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali.

In deroga alle disposizioni di cui al citato art. 11 della L.R. 12/99 possono partecipare al bando di concorso, per l'assegnazione degli alloggi di E.r.p., autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 3 (Reddito)

Ai fini del presente Bando, il reddito annuo complessivo imponibile lordo è quello risultante dalla somma dei redditi dichiarati fiscalmente e non, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Concorre alla determinazione del reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Vanno comunque considerati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse. Contribuiscono, altresì, alla determinazione del reddito complessivo lordo i redditi derivanti da terreni e fabbricati.

Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

Il limite di reddito annuo complessivo per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa, di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) della L.R. 12/99, stabilito dall'art. 50, comma 2/bis della L.R. 27/06, computato con le modalità indicate nell'art. 21 della L. 457/78 e suscettibile di aggiornamento biennale da parte della Regione Lazio è fissato con Determinazione Dirigenziale n. A07869 del 02.10.2013, per il biennio 2013-2015, in €. 20.344,92. La diminuzione prevista nel citato art. 21 è determinata, ex art. 50, comma 2/bis della L.R. 27/06 in €. 2.000,00 (duemila) per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di €. 6.000,00 (seimila).

Si intendono familiari a carico i soggetti elencati nell'art. 12 del D.P.R. 22.12.86, n. 917 *“Testo Unico Imposte sui Redditi”* che non possiedono un reddito superiore ad €. 2.840,51.

Art. 4 (Limite del valore complessivo dei beni patrimoniali)

Per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della L.R. 06 Agosto 1999, n. 12 e s.m.i., il valore complessivo dei beni patrimoniali è determinato ex art. 21 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000 e s.m.i. ed ai sensi della normativa nazionale in vigore.

Art. 5 (Definizione di nucleo familiare)

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché stabilmente conviventi ininterrottamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive

graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni, alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e dimostrata nelle forme di legge.

Art. 6

(Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa)

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa sono definiti dall'art. 10 comma 1 della L.R. n. 12 del 06 Agosto 1999 e s.m.i..

Art.7

(Alloggio adeguato – Alloggio Affollato)

L'art. 20 del Regolamento Regionale n. 2/2000, per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) della L.R. 12/99 e s.m.i., definisce alloggio adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

La superficie utile viene determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27 Luglio 1978, n. 392.

Si ha affollamento quando il rapporto vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina, ex art. 2, comma 2, lett. d) del Regolamento Regionale n. 2/2000, dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20%.

Art. 8

(Stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio)

L'art. 21 della Legge 27.07.1978 n. 392 e più specificatamente il Decreto Ministeriale 09.10.1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11.10.1978 al n. 284, ai fini della determinazione dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, stabiliscono i seguenti elementi:

- elementi propri dell'unità immobiliare: pavimenti, pareti e soffitti, infissi, impianto elettrico, impianto idrico e servizi igienico-sanitari, impianto di riscaldamento;
- elementi comuni: accessi, scale, ascensore, facciate, coperture e parti comuni in genere.

Il medesimo articolo definisce lo stato dell'immobile:

- > mediocre, qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due debbono essere propri dell'unità immobiliare;
- > scadente, qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra dei quali tre debbono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

Lo stato dell'alloggio potrà essere dimostrato mediante presentazione, in allegato alla domanda, di perizia di parte giurata in Tribunale da un professionista abilitato oppure relazione tecnica rilasciata dal Comune di residenza. Per il Comune di Rieti il rilascio della relazione tecnica è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta da parte dell'interessato ed al versamento della somma di € 35,55 (trentacinque/55) per diritti di segreteria in favore del medesimo.

Art. 9

(Precarietà Abitativa)

Per precarietà abitativa, di cui all'art. 2, comma 2, lett. C) del Regolamento Regionale n. 2/2000, si intende la condizione che ricorre nel caso in cui il richiedente, a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, di ordinanza-sentenza esecutiva-verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto o collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio, abbia rilasciato l'alloggio e trovato sistemazione, unitamente al proprio nucleo familiare, in locali messi a disposizione da Enti preposti all'assistenza pubblica

oppure in una abitazione presso parenti, conoscenti o estranei e risulti con essi anagraficamente convivente.

Art. 10

(Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria le condizioni di priorità previste dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., sono riportate nel modello di domanda approvato unitamente al presente Bando. Nello stesso modello sono indicati i punteggi tra loro cumulabili, le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.

Il Comune di Rieti, ai sensi dell'art. 2 comma 2-ter del suddetto Regolamento Regionale, in relazione a particolari situazioni di emergenza abitativa presenti sul proprio territorio, ha motivatamente previsto una condizione di priorità aggiuntiva identificata con la lettera L8 nel modello di domanda.

I partecipanti al Bando Generale, ai fini del riconoscimento del punteggio, devono barrare le caselle relative alle condizioni in cui si trova il proprio nucleo familiare riportate nel suddetto modello di domanda.

Art. 11

(Autocertificazioni e documenti da presentare)

Ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso, pena l'esclusione della domanda, nonché delle condizioni per l'attribuzione del punteggio, pena il mancato riconoscimento dello stesso, sia in caso di prima domanda che di domanda di aggiornamento deve essere:

- inviata la specifica documentazione, ove richiesta, a corredo dell'istanza;
- compilata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la apposita sezione relativa ad ogni condizione selezionata in domanda.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli tesi ad accertare la rispondenza a verità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese. Le eventuali dichiarazioni mendaci, saranno punite ai sensi del codice penale e della normativa statale in materia, come previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 stesso D.P.R., dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

In ogni fase del procedimento finalizzato all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. destinata all'assistenza abitativa, potrà essere richiesta all'interessato la documentazione non reperibile presso le pubbliche amministrazioni né dalle stesse certificabile.

ART. 12

(Modalità di presentazione domanda di partecipazione al bando)

La domanda di partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di E.R.P. destinata all'assistenza abitativa, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, deve, **a pena di inammissibilità:**

- essere redatta unicamente sul modello approvato dal Comune di Rieti, che può essere scaricato dal sito internet www.comune.rieti.it oppure ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Piazza Vittorio Emanuele II- n. 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
- essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
- contenere la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, inerente il possesso dei requisiti per l'accesso all'E.R.P., di cui all'art. 11 della L.R. n. 12/99 e delle condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, previste dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i.;
- essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità:
 - spedita a mezzo raccomandata postale con cartolina di avviso di ricevimento, senza busta, al seguente indirizzo: Comune di Rieti – Settore II – Ufficio Politiche Abitative – P.zza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 02100 Rieti. Il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda;

• consegnata a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rieti, senza busta. Il timbro apposto dall'Ufficio stesso farà fede del rispetto del termine per la presentazione della domanda;

• inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.rieti.it;

- essere corredata di marca da bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.M. 20.08.1992;

- contenere il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03).

Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la eventuale dispersione della domanda dovuta a disguidi nella trasmissione imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore né per il mancato recepimento, da parte del concorrente, di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Art. 13

(Termini di presentazione della domanda)

Il presente Bando generale non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha validità fino alla pubblicazione di un nuovo Bando generale.

In questa prima fase le domande debbono essere inviate al Comune di Rieti, con le modalità stabilite nel precedente art. 12, entro e non oltre il 31.12.2014 e la relativa graduatoria dovrà essere adottata dalla "Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P." entro il 31.05.2015.

Le domande di assegnazione o di aggiornamento presentate successivamente alla suddetta data verranno esaminate e saranno oggetto di apposite graduatorie redatte, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 2/ 2000, con cadenza semestrale.

Art. 14

(Attribuzione provvisoria dei punteggi - Modalità di presentazione delle opposizioni)

Il comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti, a mezzo raccomandata A.R., il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato, derivante dalla sommatoria dei punteggi relativi alle condizioni dichiarate e riconosciute, fatto salvo quanto stabilito dall'art.2/bis del Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 e dal presente bando. Nel caso in cui i punteggi relativi alle condizioni riconosciute non siano cumulabili tra loro, si tiene conto della condizione che dà luogo al punteggio più alto.

Entro cinque dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune di Rieti.

Art. 15

(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p.)

Le domande unitamente alla comunicazione di attribuzione del punteggio riconosciuto, nonché le eventuali opposizioni, vengono trasmesse alla Commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento semestrale delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all'art. 4 del Reg. Reg. 2/2000.

La Commissione, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi con riferimento alle domande pervenute rispettivamente dal 01 luglio al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 01 gennaio al 30 giugno dello stesso anno.

In caso di parità di punteggio vengono adottati i seguenti criteri di priorità:

› reddito più basso;

› anzianità di presentazione della domanda;

› numero di protocollo attribuito alla domanda;

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR Lazio oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

La graduatoria, insieme all'elenco degli esclusi, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rieti, resa disponibile per la consultazione presso l'Ufficio Politiche Abitative, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet all'indirizzo www.comune.rieti.it.

Art. 16

(Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente–Aggiornamento della graduatoria)

In caso di bando generale, qualora la situazione dei richiedenti già inseriti nella graduatoria dovesse subire modificazioni, è possibile presentare domanda di aggiornamento in relazione alle nuove condizioni createsi, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e nel rispetto delle modalità previste dall'art. 12 del presente Bando.

La commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:

- inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;
- inoltro di domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria da parte dell'interessato;
- modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni degli istanti.

I richiedenti che non presentano istanza di variazione oppure che non sono oggetto di verifiche d'Ufficio vengono ricollocati nella graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art. 17

(Assegnazione degli alloggi di E.R.P.)

Il Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Reg. Reg. n. 2/2000, sulla base della graduatoria adottata dalla Commissione e pubblicata all'Albo Pretorio, secondo l'ordine in essa stabilito e previa verifica, in capo agli aspiranti assegnatari, sia della permanenza dei requisiti soggettivi per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, ex art. 8 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., che delle condizioni in base alle quali è stato attribuito il punteggio per l'inserimento in graduatoria, procede all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o che comunque si renderanno disponibili nel territorio comunale.

L'assegnazione viene effettuata tenendo conto degli standard di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2000 limitando, nel rispetto della graduatoria ed ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo, l'assegnazione di un alloggio superiore a 45 mq e fino a 60 mq oltre che ai nuclei familiari composti da tre unità, alle sole coppie i cui componenti, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età nonché ai nuclei familiari di due componenti se trattasi di persone di sesso diverso (madre e figlio, padre e figlia, sorella e fratello, nonno/a e nipote);

I requisiti, di cui all'art. 11, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i., debbono essere posseduti dal richiedente e limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del Bando generale o di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e permanere, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio ed in costanza di rapporto locativo. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere fino alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Le condizioni di priorità, di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2000, debbono sussistere alla data di pubblicazione del bando o di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e permanere fino al momento dell'assegnazione.

Il Comune accerta la permanenza dei requisiti e delle condizioni mediante acquisizione d'ufficio dei documenti necessari e, comunque, potrà richiedere all'interessato la documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificata.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando è disciplinato dalla vigente normativa della Regione Lazio in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 18
(Entrata in vigore)

Il presente Bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rieti.

Art. 19
(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dal richiedente, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", saranno trattati dal Settore II - Ufficio Politiche Abitative per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità a perseguire il fine per il quale vengono richiesti. I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003 hanno il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli oppure rettificarli. I medesimi hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il trattamento riguarderà anche i dati sensibili di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) vale a dire idonei a rilevare lo stato di salute.

Le relative richieste dovranno essere rivolte al Dirigente del Settore II per competenza.

Art. 20
(Norme finali e transitorie)

La pubblicazione della graduatoria formulata sulla base delle domande inoltrate entro il 31.12.2014, con le modalità indicate nell'art. 12 del presente bando, renderà inefficace la graduatoria in vigore relativa al precedente bando generale di concorso.

La partecipazione al Bando generale di concorso comporterà l'implicita ed incondizionata accettazione di quanto in esso stabilito. Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, in particolare alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i. ed al Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e s.m.i..

Art. 21

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore II del Comune di Rieti

AVVERTENZA

I richiedenti che hanno partecipato al bando di concorso negli anni precedenti e risultano inseriti nella vigente graduatoria, se interessati all'assegnazione di un alloggio di E.r.p., dovranno necessariamente presentare una nuova domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al COMUNE DI RIETI - Settore II - Ufficio Politiche Abitative - V.le Morroni, 28 - Telefono 0746/287821, aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Dalla Residenza Municipale, li 27.11.2014

IL DIRIGENTE SETTORE II
(Dott. Vito DIONISI)